Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1921 — **Roma - Lunedì, 14 febbraio** — **Numero 37**

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 40; semestre L. 24; trimestre L. 13
» a domicilio ed in tutto il Regno: » 45; » » 26; » » 15
All'Estero (Paesi dell'Unione postale): » 90; » » 50; » » 30
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0,40 } per ogni linea di colonna e
Altri avvisi . . . . » 0,50 } spazio di linea
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno*
Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. 20 — nel Regno cent. 25 — arretrato in Roma, cent. 35 — nel Regno cent. 45 — all'Estero cent. 60
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall' art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale, n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1134.

PARTE I - Leggi e Decreti

CAMERA DEI DEPUTATI

Comunicato.

Nella seconda votazione per la verifica del numero legale nella seduta di sabato 12 febbraio 1921, erano assenti senza regolare congedo gli onorevoli:

Abbo — Agnesi — Agnini — Agostini — Albanese — Albertelli — Amato — Argentieri.

Bacci Giovanni — Bacigalupi — Baglioni Silvestro — Baldini — Barbato — Barberis — Basile — Basso — Beghi — Bellagarda — Belloili Arturo — Belloni — Bellotti Pietro — Beltrami — Benedetti — Bentini — Berardelli — Bergamo — Bertolino — Bianchi dott. Giuseppe — Bianchi Giuseppe — Bianchi Umberto — Binotti — Bisogni — Bocconi — Boggiano Pico — Bombacci — Bondi — Bosi — Brugnola — Brusasca — Bucco — Buffoni — Buggino — Buonocore — Buozzi.

Cagnoni — Camera Giovanni — Campanini — Campi — Canevari — Capasso — Capocchi — Carazzolo — Caroti — Carusi — Casalini — Cascino — Castellino — Cazzamalli — Chianese — Chiesa — Chiossi — Ciccotti Scozzese — Cicogna — Ciriani — Colajanni — Colella — Colosimo — Corsi — Cosattini — Costa — Croce.

D'Aragona — De Caro — De Cristofaro — De Giovanni Alessandro — Del Bello — Della Seta — De Martino — De Michelis Paolo — De Viti De Marco — De Vito Roberto — Di Marzo — Di Pietra — Donati Guido — Donati Pio — Dugoni.

Evoli.

Farini Pietro — Favia Ferrari Enrico — Ferraris Eusebio — Filippini — Fora — Franceschi — Frola Francesco — Fronda — Frontini — Furian.

Galla — Gallani — Garosi — Gasparotto — Gay — Gentile — Ghezzi — Ghislandi — Giulietti — Grandi Ferdinando — Grassi — Graziadei — Grilli — Grossi Leonello — Guarienti — Guarino Amelia.

Improta.

Janfolla — Janni.

La Pegna — Lazzari — Lollini — Lombardo Paolo — Lopardi — Lo Piano — Luciani.

Maestri — Majolo — Maitilasso — Malatesta — Mancini — Marabini — Marchioro — Marciano — Martini — Marzi — Mastino — Matteotti — Mauro Tommaso — Mazzarella — Mazzoni — Merizzi — Merloni — Miglioli — Miliani Giovanni Battista — Misiano — Modigliani Giuseppe — Momigliano Riccardo — Monici — Montemartini — Morgari — Morini — Mucci Leone — Murari — Muzi Saturnino.

Negretti — Niccolai — Nunziante.

Olivetti — Orano — Orlando.

Pacchi — Pagella — Pancamo — Panebianco — Pantano — Paolino — Pellegrino — Perrone — Pescetti — Piccoli — Piemonte — Pilati — Pistoia — Prampolini.

Quaglino — Quarantini.

Rabezzana — Radi — Ramella — Recalcati — Reina — Repossi — Riba — Riboldi — Rindone Roberto — Romita — Rondani — Rosati Mariano — Rossi Francesco — Rossini — Rubilli.

Sacchi — Salvatori Luigi — Salvemini — Sandulli — Santin Giusto — Santini Antonio — Sbaraglini — Scagliotti — Scevola — Serrati — Sgobbo — Sifola — Signorini — Smorti — Spagnoli — Storchi — Susi.

Targetti — Tassinari — Todesco Ettore — Tescione — Toso —

Tedeschini — Tofani — Tonello — Tonetti — Torre — Treves — Tosti — Trevisani — Trozzi — Tupini — Turati.

Vacca — Vacirca — Vallone — Vella — Venditti — Ventavoli — Vigna — Volpi.

Zanzi — Zerboglio — Zibordi — Zilocchi — Zucchini.

Il numero 79 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È autorizzata la spesa di L. 35.000.000 da inscriversi nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici per la esecuzione delle seguenti opere:

a) lavori di costruzione del nuovo edificio del Ministero dei lavori pubblici, L. 10.000.000;

b) lavori di costruzione di una nuova aula per la Camera dei deputati e sistemazione della stamperia e degli altri servizi della Camera dei deputati e delle adiacenze del palazzo di Montecitorio, L. 7.000.000;

c) prosecuzione dei lavori al monumento nazionale a Vittorio Emanuele II, L. 3.000.000;

d) lavori dipendenti dai terremoti 2 dicembre 1917 e 10 novembre 1918 in comuni delle provincie di Arezzo, Firenze, Forlì e nel comune di Giano dell'Umbria, e del 29 giugno 1919, L. 7,500,000;

e) sistemazione idraulico forestale nelle provincie calabresi, L. 2,500,000;

f) opere marittime nelle provincie calabresi lire 3,500,000;

g) consolidamento di frane minaccianti gli abitati, cui provvede direttamente lo Stato, escluse le provincie di Basilicata e Calabria, L. 1,500,000.

Le somme di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) saranno stanziate ripartitamente, secondo il bisogno, ed in ogni modo in non meno di tre esercizi finanziari a decorrere dal 1921-922.

Quelle di cui alle successive lettere *d*), *e*), *f*), *g*) saranno stanziate nell'esercizio 1920-921.

Il ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con proprio decreto alle conseguenti variazioni di bilancio.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 febbraio 1921.

VITTORIO EMANUELE.

PEANO — FACTA.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

Il numero 1931 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Viste le leggi 30 giugno 1908, n. 335, 13 luglio 1910, n. 444 e 16 dicembre 1914, n. 1362;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro di concerto col ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli articoli 3 della legge 30 giugno 1908, n. 335, 1 della legge 13 luglio 1910, n. 444 e 1 della legge 16 dicembre 1914, n. 1362 sono abrogati.

Art. 2.

Il Ministero del tesoro potrà concedere prestiti agli impiegati od operai in attività di servizio, dipendenti dallo Stato, dalla amministrazione del Fondo per il culto, dagli economati generali, dagli archivi notarili e dalla Real Casa, nonchè agli insegnanti delle scuole elementari amministrate dai Consigli provinciali scolastici e agli ufficiali dell'esercito, della R. marina, della guardie di finanza della R. guardia e degli altri Corpi armati a servizio dello Stato.

Salvo le riduzioni previste dall'art. 4 della legge 30 giugno 1908, n. 335, e del penultimo capoverso dell'art. 8 del regolamento 9 giugno 1918, n. 861, i prestiti potranno raggiungere l'importo dell'intero stipendio e dell'intera mercede di un anno valutati al netto.

Le disposizioni del presente articolo non sono applicabili agli impiegati che non abbiano stabilità d'impiego che conferisca diritto a pensione od indennità, a quelli che non siano provvisti di stipendio od altro assegno fisso e continuativo che ne tenga luogo, ed infine ai funzionari appartenenti al Corpo diplomatico o consolare.

Non si applicano, parimenti agli operai che non abbiano stabilità o continuità di carriera disciplinate da apposite leggi e regolamenti che conferisca diritto a pensione o ad indennità anche se a carico di speciali casse di pensioni e di previdenza e agli operai che, alla data della domanda di prestito, non abbiano prestato servizio ininterrotto alla dipendenza dello Stato, almeno per un periodo di quattro anni, calcolando per anno intero quello in cui si stipula l'atto.

Art. 3.

Ciascun prestito sarà estinto nel periodo di cinque anni, in sessanta rate mensili uguali, mediante trattenute non superiori al quinto dell'ammontare dello stipendio o della mercede di ciascun mese.

Sull'importo di ciascun prestito sarà trattenuto in anticipazione:

a) una somma corrispondente al 2 per cento, sull'ammontare complessivo del prestito, a garanzia dei rischi della operazione;

b) l'ammontare degli interessi calcolati al tasso del 5 per cento scalare.

Il ministro del tesoro, sentito il Consiglio di amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti, potrà con suo decreto, variare il saggio di interessi del conto corrente di cui all'art. 31 del regolamento 9 giugno 1918, n. 861, fissato dall'art. 6 ultimo comma del decreto Luogotenenziale 27 ottobre 1918, n. 1614.

In tal caso, parimenti con decreto del ministro del tesoro, sarà provveduto alla relativa variazione del saggio d'interesse sui prestiti di cui alla lettera *b* del presente articolo.

La estinzione di ciascun prestito avrà inizio dal mese immediatamente successivo a quello in cui il prestito viene concesso, ma,

agli effetti del calcolo degli interessi di cui alla lettera *b*) s'intenderà iniziato alla fine del secondo mese.

Le rate mensili di ammortamento dei prestiti dovute dai funzionari e dagli operai pagati con ruoli di spese fisse saranno versate per ciascun esercizio finanziario in una sol volta nel mese di gennaio di ogni anno, salvo rimborso da parte del fondo di garanzia dei versamenti per le rate o parti di rate, che risultassero in seguito non dovute.

Art. 4.

A tutti gli effetti del presente decreto, per stabilire l'ammontare netto dello stipendio o della mercede di un anno saranno osservate le norme di cui all'art. 41 del regolamento 24 settembre 1908, numero 574 per gli stipendi e al decreto Luogotenenziale 18 gennaio 1917, n. 83 per le mercedi.

Art. 5.

Sul conto corrente di cui all'art. 31 del regolamento 9 giugno 1918, n. 864, il tesoro farà prelevamenti a favore del tesoriere centrale del Regno, per provvederlo dei fondi necessari ai pagamenti autorizzati dagli articoli 11 della legge 30 giugno 1908, n. 335, 8 della legge 13 luglio 1910, n. 444, 6 del decreto Luogotenenziale 27 ottobre 1918, n. 1614, ed alla concessione dei prestiti di cui al presente decreto.

Tali pagamenti saranno effettuati in base ad ordinativi emessi dal Ministero del tesoro (Direzione generale del Segretariato) su apposito conto corrente aperto fra la Tesoreria centrale e la predetta Direzione generale, nel quale verranno accreditate le somme come sopra somministrate dalla Cassa dei depositi e prestiti e quelle versate per qualsiasi titolo al fondo di garanzia, ed addebitate quelle pagate in base agli ordinativi predetti.

Il controllo preventivo della Corte dei conti sarà esercitato sui prelevamenti disposti sul conto corrente fra la Cassa dei depositi e prestiti ed il tesoro.

Le somme che occorressero oltre le disponibilità ordinarie del conto corrente colla Cassa dei depositi e prestiti, verranno anticipate dalla Cassa stessa.

Art. 6.

Tutti i rischi derivanti dalla concessione dei prestiti di cui al presente decreto sono posti a carico del fondo di garanzia, il quale potrà rivalersene direttamente verso gli impiegati e gli operai inadempienti, nei casi in cui tale diritto di rivalsa gli è riconosciuto dalle leggi 30 giugno 1908, n. 335, 13 luglio 1910, n. 444, e 16 dicembre 1914, n. 1362.

A questo fine spettano al tesoro, per conto del fondo di garanzia, tutti i privilegi, le azioni e le procedure ammessi a tali effetti dalle citate leggi e dai regolamenti relativi.

La morte dell'impiegato debitore estingue ogni obbligazione verso il fondo di garanzia.

Art. 7.

Le disposizioni del presente decreto non pregiudicano le cessioni costituite legalmente prima della sua attuazione.

Sono però nulli e senza effetto i contratti di mutuo verso cessione di stipendio o di mercede stipulate in frode al presente decreto, e nessuna azione può essere esercitata in dipendenza dei detti contratti nè verso il tesoro, nè verso le Amministrazioni da cui i cedenti dipendono.

Le cessioni consentite a favore della Cassa dei depositi e prestiti ed ancora in corso all'attuazione del presente decreto, saranno assunte dal Ministero del tesoro.

A tale effetto l'importo complessivo delle residue rate rimaste a scadere sarà addebitato al conto corrente di cui all'art. 31 del regolamento 9 giugno 1918, n. 864, al quale verranno accreditati l'importo degli interessi riscossi in anticipazione dalla Cassa e non ancora maturati sulle singole cessioni, nonchè le quote mensili che successivamente si riscuoteranno in estinzione delle cessioni medesime.

Art. 8.

A cominciare dal mese successivo alla pubblicazione del presente decreto, saranno applicato sugli stipendi degli insegnanti di scuole elementari amministrate dai Consigli provinciali scolastici, le ritenute di cui all'art. 10 della legge 30 giugno 1908, n. 335, modificato con R. decreto 20 novembre 1919, n. 2272.

Art. 9.

Per tutto ciò che non sia espressamente regolato dal presente decreto, ed in quanto non siano in contrasto con le disposizioni del medesimo, saranno applicabili ai prestiti con essa autorizzati le disposizioni delle leggi 30 giugno 1908, n. 335, 13 luglio 1910, n. 444, 16 dicembre 1914, n. 1362, del decreto Luogotenenziale n. 863, ed i regolamenti 24 settembre 1908, n. 574, 11 settembre 1910, n. 729, e 9 giugno 1918, n. 864, nonchè del decreto Reale 4 settembre 1919, n. 1665.

Art. 10.

I contratti di mutuo contemplati dal presente decreto, nonchè tutti i documenti occorrenti per la concessione dei mutui, sono esenti dalle tasse di bollo e di registro e dalla imposta di ricchezza mobile.

Art. 11.

Il fondo di garanzia di cui all'art. 31 del regolamento 9 giugno 1918, n. 864, oltre al rimborso al tesoro della somma di L. 75.000 annue per spese di personale anticipate dall'Erario a norma dell'art. 11 della legge 13 luglio 1910, n. 444, concorrerà nelle spese di amministrazione del servizio dei prestiti di cui al presente decreto sino alla somma di L. 100.000 per ogni esercizio finanziario.

A tale scopo sarà provveduto con pagamenti diretti a favore dei creditori mediante prelevamenti dal conto corrente colla Cassa dei depositi e prestiti, ai sensi dell'art. 5 del presente decreto.

Art. 12.

Dalla data della pubblicazione del presente decreto cesserà da parte del Ministero del tesoro, il rilascio delle dichiarazioni di garanzia di cui all'art. 2 della legge 16 dicembre 1914, n. 1362.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 maggio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SCHANZER — DE NAVA.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

Il numero 84 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 7 novembre 1920, n. 1639, che detta norme circa l'ordinamento del Consiglio superiore della marina mercantile;

Visto il R. decreto-legge 7 novembre 1920, n. 1638,

e stabilisce norme circa la ripartizione dei servizi l Ministero dell'industria e commercio;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro per l'industria e mmercio;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nel R. decreto-legge 7 novembre 1920, n. 1639, sono ırtate le seguenti variazioni:
Nel primo comma dell'art. 2 alle parole: « Il Conglio è composto di quindici membri effettivi », sono stituite le parole: « Il Consiglio è composto di diıssette membri effettivi ».
L'ultimo comma dello stesso articolo è sostituito dal guente:
« I rimanenti sei membri effettivi appartengono di ritto e sono:
1° il direttore generale della marina mercantile;
2° il direttore generale dell'esercizio navigazione;
3° l'ispettore del corpo delle capitanerie di porto;
4° il direttore generale del commercio e della polca economica;
5° il commissario generale dell'emigrazione;
6° l'ufficiale di vascello, capo del reparto « mobiazione e trasporti per mare » presso l'ufficio del po di stato maggiore del Ministero della marina.
All'art. 5 è sostituito il seguente:
« Le deliberazioni del Consiglio sono valide se prese n la presenza almeno di otto membri. In caso di rità di voti prevale quello del presidente ».

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per sua conversione in legge.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo llo Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle gi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a iunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 27 gennaio 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — ALESSIO.

to, *Il guardasigilli*: FERA

---

l numero 1723 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle disposizioni pel risarciınto dei danni di guerra, approvato con decreto ogotenenziale 27 marzo 1919, n. 426, modificato dai stri decreti 24 luglio 1919, n. 1425-13 settembre 1919, 1629-27 novembre 1919, n. 2422 e 18 aprile 1920, n. 580, ed esteso alle nuove Provincie con altro Nostro decreto 18 aprile 1920, n. 579;
Visto il Nostro decreto 2 maggio 1920, n 522, che autorizza l'emissione di un prestito speciale pel risarcimento dei danni di guerra e pel risorgimento delle provincie già invase dal nemico;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato pel tesoro, di concerto col presidente del Consiglio dei ministri, ministro per l'interno, col ministro delle finanze e col ministro per le terre liberate;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al fine di provvedere alle spese per il risarcimento dei danni di guerra e per il risorgimento delle Provincie già invase dal nemico e di quelle della Venezia Giulia e della Venezia Tridentina, è autorizzata a far tempo dal 15 febbraio 1921, la emissione di un primo prestito di un miliardo mediante buoni settennali del tesoro al portatore.
Questi buoni frutteranno l'interesse annuo del 5 0[0 con esenzione da ogni imposta e tassa presente e futura. L'interesse sarà pagabile in due rate semestrali posticipate al 15 febbraio e al 15 agosto di ciascun anno. Inoltre i buoni concorreranno annualmente ai premi stabiliti nell'annessa tabella, i quali verranno estratti a sorte pel 15 febbraio e pel 15 agosto di ciascun anno a partire dal 15 agosto 1921 secondo le norme e le modalità di cui al successivo art. 9. Anche i premi saranno esenti da ogni imposta e tassa presente e futura.
I detti buoni saranno riscattabili dal tesoro alla pari, ma non prima di cinque anni dalla data di emissione.

Art. 2.

Il prezzo dei buoni creati col presente decreto sarà calcolato tenendo conto dell'importo della cedola in corso di maturazione diminuito dell'ammontare degli interessi a tutto il giorno che precederà l'effettiva cessione. Tale giorno dovrà risultare sui buoni stessi.
I prenditori avranno diritto a un abbuono da stabilirsi con decreto del ministro del tesoro, in misura proporzionalmente non superiore a quella dell'abbuono concesso ai prenditori di buoni quinquennali, tenuto conto della maggior durata dei nuovi buoni. Ove però la cessione avvenga dopo lo spirare del primo semestre dall'inizio dell'emissione, tale abbuono verrà proporzionalmente ridotto per ciascun semestre successivo e in misura fissa per tutta la durata del semestre.

Art. 3.

Ai buoni settennali saranno applicabili, in quanto non siano contrarie alle disposizioni del presente decreto e non siano in contrasto con lo speciale carattere dei buoni stessi, le disposizioni vigenti per gli altri titoli di Stato e per i buoni poliennali.
Il controllo della Corte dei conti si eserciterà nei modi stabiliti dall'ultimo comma dell'art. 6 del R. decreto 5 maggio 1916, numero 505.

Art. 4.

I buoni settennali, che verranno tramutati in nominativi entro un anno dalla data della loro effettiva cessione indicata come all'art. 2, godranno di un interesse supplementare di L. 0,25 per cento all'anno, oltre all'interesse normale del 5 0[0.

Art. 5.

I buoni settennali saranno considerati, agli effetti delle anticipa-

zioni contro pegno, anche presso gli Istituti di emissione sotto ogni riguardo come gli attuali buoni poliennali.

Le cedole relative saranno ricevute in pagamento delle imposte dirette dovute allo Stato in qualsiasi periodo del semestre precedente la loro scadenza.

Art. 6.

I buoni al portatore saranno del taglio di L. 500 capitale nominale.

Potranno emettersi titoli da L. 1000, 5000, 10.000, 20 000 e 50.000 corrispondenti rispettivamente, agli effetti del sorteggio, a 2, 10, 20, 40 e 100 buoni.

I buoni nominativi, sia unitari che multipli, conserveranno i numeri dei buoni al portatore dai quali provengono.

Art. 7.

Il tesoro avrà facoltà di pagare, in tutto o in parte, con buoni settennali, emessi in virtù del presente decreto, e valutati al prezzo di emissione, le indennità per risarcimento di danni di guerra dovute a tenore del Reale decreto 27 marzo 1919, n. 426 e delle successive modificazioni.

Coi buoni medesimi potrà provvedersi alle anticipazioni dei fondi occorrenti all'Istituto federale di credito per le Venezie istituito con decreto Reale del 24 marzo 1919, n. 497 secondo norme da fissarsi dal ministro del tesoro.

Art. 8.

Il ministro del tesoro è autorizzato a promuovere un Consorzio di Istituti di credito e di risparmio italiani, sotto la presidenza della Banca d'Italia, allo scopo di agevolare le operazioni di collocamento e di eventuali sovvenzioni per conto e nell'interesse dei danneggiati.

Art. 9.

Il ministro del tesoro è autorizzato a fissare con propri decreti le modalità per il sorteggio e il pagamento dei premi e a stabilire quanto altro occorra per l'esecuzione del presente decreto.

Parimenti con decreti del ministro del tesoro sarà provveduto alle necessarie variazioni negli stati di previsione della spesa del tesoro e delle terre liberate e nel bilancio dell'entrata per gli stanziamenti in dipendenza del presente decreto, nonchè all'approvazione dei modelli, delle leggende e dei segni caratteristici dei nuovi titoli.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — MEDA — FACTA — RAINERI.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

TABELLA.

Distribuzione dei premi per ogni miliardo al valore nominale dei buoni emessi.

Alla scadenza 15 febbraio:

Al 1° numero uscente	L.	100 000
Al 2° numero uscente	»	50.000
Al 3° numero uscente	»	10.000
Ai 4 seguenti lire 5000 ciascuno	»	20.000
Ai seguenti 593 lire 1000	»	593.000
N. 600 premi	L.	773.000

Alla scadenza 15 agosto:

Al 1° numero uscente	L.	1.000.000
Al 2° numero uscente	»	100.000
Al 3° numero uscente	»	50.000
Al 4° numero uscente	»	10.000
Ai 4 seguenti lire 5000 ciascuno	»	20.000
Ai 592 seguenti lire 1000 ciascuno	»	592.000
N. 600 premi	L.	1.772.000

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro del tesoro
MEDA.

Il numero 63 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 20 marzo 1910, n. 121 sull'ordinamento delle Camere di commercio;

Visto il Nostro decreto 30 novembre 1902, numero CCCCLXXVII, parte supplementare, che fissa nell'1 per cento del reddito iscritto a ruolo l'aliquota massima che la Camera di commercio e industria di Forlì è autorizzata ad imporre sui redditi industriali e commerciali che si producono nel proprio distretto;

Considerato che la Camera predetta, con deliberazione in data 23 aprile 1920 chiese al Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro di essere autorizzata ad elevare per urgenti esigenze di bilancio dal 0,50 al 0,80 per ogni cento lire di reddito netto di ricchezza mobile il massimo di aliquota che essa attualmente può applicare sui redditi della natura anzidetta;

Visto il R. decreto 10 giugno 1920, n. 888 col quale la Camera di commercio e industria di Forlì è stata autorizzata ad applicare, per il solo anno 1920, la tassa sugli esercenti industria e commercio nel proprio distretto, con l'aliquota massima del 0,80 per cento sui redditi netti di natura commerciale e industriale che si producono nel distretto medesimo;

Ritenuto che permangono le condizioni per le quali venne accolta la richiesta della Camera di commercio e industria di Forlì circa l'applicazione dell'aumento del massimo d'aliquota come sopra specificato;

Udito il parere del Consiglio superiore del commercio;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'industria e il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art 1.

La Camera di Commercio e industria di Forlì, è autorizzata ad applicare la tassa sugli esercenti industria e commercio nel proprio distretto con l'aliquota mas-

sima del 0,80 per cento sui redditi di natura commerciale che si producono nel distretto medesimo.

Art. 2.

Entro il limite anzidetto la Camera di commercio e industria di Forlì sottoporrà all'approvazione del Ministero per l'industria e il commercio la misura effettiva dell'aliquota di tassa da applicare.

Art. 3.

Il predetto Regio decreto 30 novembre 1902, numero CCCCLXXVII p. s., rimane in vigore per tutto quanto non è diversamente stabilito dal presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 gennaio 1921.

VITTORIO EMANUELE.

ALESSIO.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

Il numero 69 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 20 marzo 1910, n. 121 sull'ordinamento delle Camere di commercio e industria e il regolamento approvato con il Regio decreto 19 febbraio 1911, n. 245, per l'attuazione della legge medesima;

Vista la deliberazione in data 24 novembre 1919 del Consiglio della Camera di commercio e industria di Avellino;

Udito il parere del Consiglio superiore del commercio;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'industria e il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Camera di commercio e industria di Avellino è autorizzata ad imporre un'annua tassa sugli esercenti commercio e industria del proprio distretto camerale.

Art. 2.

Per la formazione dei ruoli la Camera si avvale delle denuncie delle Ditte, dei ruoli principali e suppletivi dell'imposta di ricchezza mobile, degli elenchi dei contribuenti per la tassa di esercizio e rivendita e della tassa pesi e misure.

Ai commercianti e industriali che non figurano nei ruoli della imposta di ricchezza mobile la Camera accerterà il reddito d'ufficio.

Art. 3.

I redditi imponibili, agli effetti della tassa camerale saranno ripartiti nelle cinque categorie indicate nella tabella seguente e ad ognuno di essi sarà applicata una aliquota non superiore a quella indicata nella tabella medesima:

Classe	Redditi imponibili compresi in ogni categoria	Aliquota massima percentuale
Categoria 1ª	da L. 100 a L. 500	di 1 0[0
Id. 2ª	da L. 500,01 a L. 1500	di 1,25 0[0
Id. 3ª	da L. 1500,01 a L. 5000	di 1,50 0[0
Id. 4ª	da L. 5000,01 a L. 10.000	di 1,75 0[0
Id. 5ª	oltre 10.000	di 2 0[0

Art. 4.

Entro i limiti massimi suindicati la Camera sottoporrà ogni anno all'approvazione del Ministero per l'industria e il commercio l'aliquota della tassa da imporre per le singole categorie.

Art. 5.

Sono esenti dalla tassa camerale gli esercenti commercio o industria il cui reddito commerciale o industriale risulti inferiore alle L. 100 annue.

Art. 6.

La tassa sarà riscossa con le forme e coi privilegi con cui si riscuotono le imposte erariali e secondo le norme contenute nell'annesso regolamento, visto, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 gennaio 1921.

VITTORIO EMANUELE.

ALESSIO.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti decreti:

N. 61. Regio decreto 16 gennaio 1921, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, l'« Asilo famiglia Carlo Gaudenzi », con sede in Vicenza, viene eretto in Ente morale, e ne approvato lo statuto organico relativo.

N. 87. Regio decreto 16 gennaio 1921, col quale, sulla proposta del ministro di agricoltura, viene istituita in Atina (Caserta) una scuola femminile di agricoltura e di economia domestica per contadine, sotto la vigilanza del Ministero stesso.